

se il Ministro interrogato nell'ambito delle proprie competenze e sempre nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, intenda assumere iniziative normative al fine di prevedere l'esclusione dalla facoltà di ricorrere all'istituto dell'applicazione di pena su richiesta per gli autori di reati di particolare gravità e impatto sociale, come quelli descritti in premessa. (4-11850)

LOLLOBRIGIDA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito l'Ufficio del giudice di pace, ricoperto da un magistrato onorario, per l'esercizio della giurisdizione in materia civile e penale secondo le previsioni dettate dalla stessa legge, con l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro della magistratura ordinaria, almeno per i giudizi di minore importanza;

l'Ufficio del giudice di pace di Tivoli versa ormai da anni in una condizione di gravissima sofferenza, a causa soprattutto dell'inadeguatezza « *ab origine* » delle dotazioni organiche, che non sono state adeguate neanche al momento dell'accorpamento all'ufficio di Tivoli degli uffici del giudice di pace di Palombara Sabina, Palestrina e Castelnuovo di Porto;

attualmente l'organico comprende otto unità di personale amministrativo e sei giudici ma quelli in servizio sono appena la metà, rispettivamente, quattro e tre, per un circondario che comprende 74 comuni e circa 600.000 abitanti;

egualmente sottodimensionato è l'organico dell'Ufficio del giudice di pace di Subiaco, competente per circa 40.000 abitanti;

nonostante le reiterate segnalazioni e richieste di audizione avanzate dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tivoli e dal Presidente del Tribunale, a quanto consta all'interrogante non si è avuto alcun riscontro concreto da parte delle istituzioni, fatta eccezione per una nota di risposta del

Consiglio superiore della magistratura certamente non esaustiva;

il 7 aprile gli Uffici del giudice di pace del Tribunale di Tivoli sono rimasti chiusi a causa della carenza di personale, il dato più significativo e di maggior allarme a dimostrazione della gravità della situazione: il personale amministrativo a causa di pensionamenti e trasferimenti si è ridotto a quattro unità su otto e manca la figura del direttore amministrativo, per cui tutti i servizi sono in paralisi e la stessa attività giurisdizionale subirà decisi rallentamenti, con effetti esiziali per i diritti dei cittadini;

l'articolo 24 della Costituzione garantisce a tutti di agire in giudizio per tutelare i propri diritti e l'inefficienza dell'Ufficio del giudice di pace di Tivoli impedisce ai cittadini del circondario di riferimento l'adeguata tutela giurisdizionale;

in tutte le sedi si discute della necessità che il cittadino torni ad avere fiducia nelle istituzioni e nella giustizia, e a tal fine occorre in ogni caso garantire la funzionalità dei giudici di pace, nati proprio per agevolare il rapporto dei cittadini con la giustizia;

l'Ufficio del giudice di pace di Tivoli, per parte sua, vive con grande preoccupazione l'evolversi dello scenario perché consapevole che causerà una contrazione nel calendario delle udienze, con gravissima ripercussione sull'esercizio della giurisdizione e ulteriore rallentamento nella celebrazione dei processi penali e civili;

il tema della ragionevole durata del processo è oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo, e l'articolo 6, paragrafo 1, Cedu, in base al quale « Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge »;

quella che l'interrogante giudica l'indifferenza da parte del Ministero verso gli

uffici del giudice di Pace denota una scarsa sensibilità ed attenzione per le questioni che incidono significativamente sulla vita dei cittadini e sulla fiducia che gli stessi ripongono nella giustizia -:

se non ritenga di assumere iniziative immediate, per quanto di competenza, volte a colmare la grave carenza della pianta organica del giudice di pace di Tivoli, permettendo allo stesso di recuperare la sua piena operatività, a tutto vantaggio dei cittadini. (4-11858)

* * *

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BUTTLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* — Per sapere — premesso che:

l'esercizio delle linee di navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como è rimesso alla gestione governativa che opera in amministrazione autonoma sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

l'organizzazione della navigazione è disciplinata dalla legge n. 614 del 18 luglio 1957;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha disciplinato il trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni amministrative dello Stato;

l'articolo 59 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha delegato alle regioni le funzioni amministrative sulle aree del demanio lacuale e fluviale e sul litorale marittimo ma limitatamente alla utilizzazione con finalità turistiche;

pertanto resta assegnato alla competenza statale quanto attiene alla navigazione, alla sicurezza e alla polizia doganale;

l'articolo 98 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica ha statuito il

trasferimento alle regioni della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato;

il decreto legislativo n. 422 del 1997 ha disposto il conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, restando riservati allo Stato esclusivamente gli accordi, convenzioni e trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri, sicurezza e linee guida;

il decreto legislativo n. 422 del 1997, inoltre, all'articolo 7 specifica che le regioni conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale;

la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha completato il trasferimento alle regioni delle suddette competenze;

il decreto legislativo n. 422 del 1997, all'articolo 11 ha previsto il trasferimento alle regioni interessate e alla provincia autonoma di Trento del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e Garda previo risanamento tecnico-economico (da finanziare con i fondi e le modalità dell'articolo 2 della legge n. 194 del 1998);

il processo di regionalizzazione si è fermato sul problema della definizione delle risorse finanziarie e, di conseguenza, il servizio di navigazione — che doveva passare alle regioni entro il 1° gennaio 2000 — continua ad essere svolto dalla gestione governativa, determinando, in questo modo, la perdita della possibilità di fruire degli stanziamenti di bilancio destinati a finanziare il piano di trasferimento del servizio alle regioni;

solo la corrispondenza e la vicinanza del luogo della risposta con quello del bisogno potrebbero essere risolutive o comunque apportare un indiscutibile vantaggio allo svolgimento del servizio stesso;

è necessario, dunque, completare il processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como e provvedere